

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Il presente Regolamento è stato redatto nel rispetto
del R.D. n. 2537 del 23.10.1925 e del D. Lgtn. n. 382 del 23.11.44.

Titolo I DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI

ART. 1

NOMINA DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE, DEL CONSIGLIERE SEGRETARIO E DEL CONSIGLIERE TESORIERE

Nella riunione di insediamento, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, sotto la presidenza del componente più anziano per iscrizione all'Albo, e con l'assistenza, quale segretario, del componente meno anziano di iscrizione, nomina a maggioranza relativa dei presenti, il Presidente, il Consigliere Segretario e il Consigliere Tesoriere.

Il Consiglio qualora lo ritenga necessario può nominare anche un Vicepresidente.

ART. 2

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri è convocato per raccomandata, o a mezzo fax con lettera, o via e-mail sottoscritta dal Presidente o da un suo delegato, trasmessa almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Tale lettera conterrà l'Ordine del Giorno (O.d.G.) con l'indicazione degli argomenti che saranno posti in discussione.

In invio a parte saranno trasmessi quei documenti che servono di supporto agli argomenti all'O.d.G.

L'O.d.G. stabilito dal Presidente potrà essere integrato, per sopravvenuti motivi di urgenza, sino a 48 ore prima della riunione con comunicazione a mezzo fax o e-mail.

In caso di particolare urgenza il Consiglio può essere validamente convocato e l'O.d.G. comunicato almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta a mezzo di comunicazione fax o e-mail.

Il Consiglio è convocato anche su richiesta firmata da oltre la metà dei Consiglieri, contenente l'indicazione specifica degli argomenti da trattare.

Ciascun componente del Consiglio può proporre la discussione di nuovi argomenti purché segnalati a mezzo comunicazione scritta almeno 7 giorni prima della data di convocazione.

ART. 3

VALIDITÀ DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI

Le riunioni del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri sono valide quando sia presenti almeno

la maggioranza dei Consiglieri regolarmente in carica.

Le deliberazioni vengono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 4 LUOGO DELLA RIUNIONE

Il luogo dove saranno tenute le riunioni del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri è di norma fissato presso gli uffici dell'Ordine medesimo.

ART. 5 SOSPENSIONI E AGGIORNAMENTO DELLE RIUNIONI

Ove nel corso della giornata fissata per la riunione, il Consiglio non abbia condotto a termine l'esame e la discussione degli argomenti posti all'O.d.G., il Consiglio, se tutti i Consiglieri sono presenti e con parere unanime degli stessi, può deliberare di sospendere la riunione e di proseguirla nel giorno successivo.

In ogni caso il Presidente riporterà gli argomenti non discussi nell'O.d.G. della riunione successiva.

ART. 6 SETTORI DI ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri organizza la propria attività individuando specifici Settori, la cui responsabilità sarà assunta da Consiglieri appositamente delegati dal Consiglio stesso.

I Consiglieri Referenti di Settore avranno compiti propositivi e di esecuzione, opereranno in piena autonomia nel rispetto delle decisioni del Consiglio, dovranno riferire periodicamente e, nell'ambito dell'attività del Settore, rappresenteranno il Consiglio stesso in ogni sede e in particolare nelle Commissioni della Federazione degli Ingegneri della Regione Toscana.

I Consiglieri Referenti di Settore saranno anche i Referenti delle rispettive Commissioni dell'Ordine

Titolo II DELLE CARICHE E DEGLI ORGANI COSTITUTIVI

ART. 7 DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri. In particolare:

- sovrintende a tutte le attività del Consiglio;
- convoca e presiede le sedute del Consiglio;
- provvede all'attuazione delle delibere adottate, con la collaborazione del Vicepresidente, del Consigliere Segretario, del Consigliere Tesoriere e dei Consiglieri responsabili dei Settori interessati;
- propone gli argomenti da discutere nelle riunioni del Consiglio;
- adotta provvedimenti di competenza del Consiglio nei casi di urgenza e li sottopone, poi, all'approvazione consiliare nella prima riunione successiva al provvedimento preso e,

comunque, non oltre trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso;

- coordina con la collaborazione del Vicepresidente, del Consigliere Segretario, del Consigliere Tesoriere e del Direttore dell'Ufficio, ove assunto, l'attività dei servizi interni dell'Ordine degli Ingegnerti;

- stipula, in nome e per conto dell'Ordine degli Ingegneri, previa autorizzazione del Consiglio, contratti e convenzioni;

- firma, unitamente al Consigliere Segretario o al Consigliere Relatore (definendosi Consigliere Relatore il responsabile del Settore interessato, ovvero colui che ha materialmente predisposto gli atti), le circolari e la corrispondenza, nonché i bilanci ed i verbali delle riunioni del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri;

- può designare o delegare, per singole incombenze o incarichi, un altro Componente del Consiglio, precisando i limiti dell'incarico. Solo in casi eccezionali e su autorizzazione del Consiglio potrà designare o delegare per le sopracitate incombenze ed incarichi altro Ingegnere iscritto all'Albo.

ART. 8

DEL VICEPRESIDENTE E DEL CONSIGLIERE ANZIANO

Il Vicepresidente nel caso sia stato nominato dal Consiglio, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

In caso di assenza, di impedimento o mancanza del Presidente, ne assume ed esercita le funzioni il Vicepresidente Vicario.

In sua assenza, le funzioni di Presidenza per i rapporti interni sono assunte ed esercitate dal Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.

ART. 9

DEL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Il Consigliere Segretario coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente nella esecuzione delle deliberazioni, nell'espletamento delle attività e delle iniziative promosse.

In particolare:

- cura la redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri e, unitamente al Presidente, li sottoscrive;

- sovrintende di concerto con il Presidente e con il Consigliere Tesoriere, per quanto di competenza di quest'ultimo ai sensi dell' art. 10, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 13, agli Uffici di Segreteria dell'Ordine degli Ingegneri e, sempre d'intesa con il Presidente, alla disciplina del personale dipendente, custodisce l'archivio ed autorizza, se del caso, il rilascio di copie degli atti, in base a motivate richieste;

- provvede, inoltre, in mancanza del Consigliere Tesoriere, alle operazioni contabili e amministrative, di cui al successivo art. 10, a quest'ultimo espressamente demandate;

- esercita le funzioni demandate dalla legge o da altre norme del presente regolamento.

In caso di assenza o di impedimento del Consigliere Segretario, le sue mansioni vengono assunte dal Consigliere più giovane di età.

ART. 10

DEL CONSIGLIERE TESORIERE

Il Consigliere Tesoriere sottoscrive i mandati di spesa e le reversali di incasso, verifica la corrispondenza fra le deliberazioni consiliari e le operazioni amministrative o contabili, nonché la corrispondenza fra le spese e il bilancio preventivo.

Il Consigliere Tesoriere vigila sulla regolare riscossione delle quote di iscrizione degli iscritti

all'Ordine degli Ingegneri, ed in generale su tutte le entrate e le movimentazioni di natura economica e finanziaria relazionando periodicamente al Consiglio.

Il Consigliere tesoriere deve tempestivamente segnalare al Presidente la eventuale necessità di modificare, nel corso dell'esercizio, le previsioni di bilancio.

Il Consigliere Tesoriere sovrintende al regolare funzionamento dell'Ufficio Amministrazione e Contabilità, controlla la regolare tenuta dei registri e documenti contabili e predispone i bilanci ed i documenti connessi da presentare al Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Consigliere Tesoriere, le sue mansioni, vengono assunte dal Consigliere Segretario.

ART. 11 DEL REVISORE DEI CONTI

Per le esigenze connesse alla valutazione dell'attività amministrativo-contabile del Consiglio sotto il profilo dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti, il Consiglio può nominare -un Revisore Ufficiale dei Conti.

Il Revisore dura in carica due anni ed è nominato dal Consiglio nell'ultima seduta utile prima della scadenza delle loro funzioni. Il Revisore può essere confermato nell'incarico una sola volta. Al Revisore dei Conti spetterà un corrispettivo preventivamente concordato tra le parti.

Il Revisore ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti concernenti il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, di verificare la regolarità della gestione amministrativo-contabile e di analizzare i risultati economici e finanziari raggiunti, nonché la rispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili.

Al Revisore dei Conti si applicano le norme di responsabilità previste dall'art. 2407 del Codice Civile.

Il Revisore esamina il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo, relazionando al Consiglio sui relativi elementi finanziari, economici e patrimoniali.

Nel caso il Consiglio non intenda avvalersi di un Revisore dei Conti, le sue funzioni sono assunte dal Consigliere Tesoriere.

ART. 12 DELLE COMMISSIONI

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri ha facoltà di istituire Commissioni per ciascuno dei Settori individuati, di cui all'art. 6, composte da iscritti, per coadiuvarlo nei propri compiti istituzionali. Il Consiglio nomina per ciascuna Commissione un Consigliere Referente.

Le Commissioni si prefiggono di elaborare e proporre al Consiglio, azioni finalizzate a rivalutare il titolo e l'attività professionale degli ingegneri, secondo le specifiche attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, configurandosi come organo sia consultivo che propositivo. Ogni ingegnere iscritto all'Ordine degli Ingegneri può far parte di una o più Commissioni se in regola con il pagamento della quota di iscrizione e con l'assolvimento dei crediti formativi professionali.

Il Coordinatore della Commissione viene nominato dalla stessa Commissione tra i propri componenti.

Qualora i temi da affrontare afferiscano a più di una Commissione e abbiano una certa rilevanza viene istituito un Gruppo di Lavoro. Questo viene individuato dai Coordinatori delle Commissioni interessate e dai loro Consiglieri Referenti. Il Gruppo di lavoro è gestito da un Coordinatore nominato dai Referenti di Settore.

Le modalità di svolgimento dell'attività delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro sono definite da uno specifico Regolamento predisposto e approvato dal Consiglio.

Titolo III

UFFICI DI SEGRETERIA

DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI

ART. 13

Per tutte le funzioni e attività del Consiglio è costituito un Ufficio di Segreteria composto da personale non dipendente dal Ministero di Grazia e Giustizia.

La composizione della pianta organica, le assunzioni ed i licenziamenti sono di competenza del Consiglio, nel rispetto della normativa vigente in materia.

In seguito a specifica deliberazione del Consiglio, che ne fissa compiti, attribuzioni e retribuzione, potrà essere assunto un Direttore dell'Ufficio di Segreteria.

Ai fini dell'espletamento dei compiti affidatigli dal Consiglio, il Direttore dovrà riferire al Presidente ovvero al Consigliere Segretario ovvero al Consigliere Tesoriere ovvero al Consigliere Referente del Settore interessato.

ART. 14

L'attività dell'Ufficio di Segreteria è svolta secondo le deliberazioni ed in osservanza dei programmi del Consiglio. A tal fine il Direttore, ove assunto, impartirà le disposizioni necessarie di concerto con il Presidente ed il Consigliere Segretario.

I singoli Consiglieri potranno impartire disposizioni ai dipendenti dell'Ordine degli Ingegneri per il tramite del Consigliere Segretario. Ogni attività dei Consiglieri che richieda l'ausilio di personale dipendente o di collaboratori esterni dovrà essere autorizzata dal Consiglio.

ART. 15

Il Consiglio attraverso la stipula di contratti d'opera professionale ed intellettuale, può affidare a personale esterno incarichi di studio, consulenza tecnica, scientifica, legale, di sicurezza sul lavoro, amministrativa tributaria e commerciale, che richiedano specifiche competenze e preparazione, non riscontrabili o non disponibili nell'organico dell'Ordine degli Ingegneri. I contratti di cui sopra possono essere stipulati con professionisti o società di capitali e/o di persone e devono essere rinnovati dal Consiglio, su proposta del Presidente, solo dopo aver verificato il raggiungimento dei risultati in precedenza fissati e sempreché permangano le esigenze che avevano determinato il ricorso a tale istituto.

ART. 16

Le spese di rappresentanza, di pubblicità e di propaganda sono fondate sull'esigenza dell'Ordine degli Ingegneri, in relazione ai propri fini istituzionali, di manifestarsi all'esterno, anche attraverso il mantenimento di pubbliche relazioni con soggetti terzi, al fine di far conoscere, apprezzare e seguire l'attività dell'Ordine stesso.

Il Consiglio può regolamentare in via generale i limiti di applicazione del presente articolo, ovvero, laddove ricorrano particolari circostanze, deliberare di volta in volta sulla riconoscibilità delle spese che a tale titolo possono essere imputate sulla specifica voce di bilancio del Consiglio.

Titolo IV DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI

ART. 17 CORRISPONDENZA - CIRCOLARI

La corrispondenza in partenza è firmata dal Presidente congiuntamente al Consigliere Segretario o al Consigliere Referente del Settore interessato, quando quest'ultimo abbia direttamente predisposto l'atto.

Le circolari, in quanto esprimono indirizzi, orientamenti e disposizioni generali, sono deliberate ed approvate, nel testo definitivo, dal Consiglio.

ART. 18 VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

I verbali relativi alle riunioni del Consiglio dell'Ordine sono predisposti dal Consigliere Segretario in forma sintetica e riassuntiva e sottoposti all'approvazione del Consiglio all'inizio della seduta successiva.

Il testo relativo sarà trasmesso unitamente alla lettera di convocazione.

Eventuali osservazioni ai verbali in corso di approvazione dovranno essere presentate, per iscritto, dai rispettivi Consiglieri all'inizio della seduta o precedentemente alla seduta stessa.

I verbali vanno raccolti immediatamente dopo l'approvazione nell'apposito raccoglitore esclusivamente destinato alla raccolta dei verbali stessi.

Il raccoglitore dei verbali è affidato alla custodia del Consigliere Segretario che ne dispone direttamente l'esibizione ai Consiglieri che ne facciano richiesta.

I verbali delle sedute in materia di ricorsi sono divulgabili limitatamente a quanto è d'interesse delle parti richiedenti.

ART. 19 DEL BILANCIO

L'esercizio finanziario ha durata di un anno dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Al termine di ogni esercizio, entro quattro mesi il Consigliere Tesoriere compila il bilancio consuntivo costituito dai seguenti documenti:

- stato patrimoniale;
- conto economico;
- rendiconto finanziario.

Il bilancio consuntivo, con i relativi allegati e la relazione del Revisore dei Conti, se nominato dal Consiglio, ovvero del Consigliere Tesoriere, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di esercizio, è esaminato dal Consiglio, che esprime il proprio parere in proposito con motivata delibera.

Il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario relativo all'anno successivo, predisposto dal Consigliere Tesoriere ed accompagnato dalla relazione del Revisore dei Conti, è presentato al Consiglio, per l'approvazione, di norma, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Fino all'approvazione del bilancio preventivo vale a titolo di esercizio provvisorio quello approvato per l'anno anteriore.

Il Consigliere Tesoriere deve segnalare al Presidente la eventuale necessità di modificare, nel corso dell'esercizio, le previsioni di bilancio.

Il Presidente sottopone al Consiglio le proposte di variazione nella prima riunione. Nel corso

di ciascun esercizio il Consigliere Tesoriere fornisce ai componenti del Consiglio e al Revisore dei Conti, che ne faranno richiesta tutti i chiarimenti in ordine alla questione in atto. I bilanci preventivi e consuntivi vengono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine degli Ingegneri.

In caso di assenza o di impedimento del Consigliere Tesoriere le funzioni di competenza dello stesso verranno svolte dal Consigliere Segretario.

Titolo V DELLE DESIGNAZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI

ART. 20 DESIGNAZIONI

Le designazioni e, ove previste, le nomine di membri di commissioni in genere, comitati, delegazioni e simili su richiesta di Enti, Amministrazioni o Autorità pubbliche o private, sono di pertinenza del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, fatte salve le competenze del Presidente stabilite per legge, che provvederà con specifiche delibere. Tali membri verranno generalmente selezionati tra i Consiglieri dell'Ordine.

Il Consiglio può altresì designare o nominare ingegneri iscritti all'Albo, particolarmente esperti e/o competenti nel settore richiesto, qualora ritenga opportuna una maggiore esperienza e conoscenza specifica.

ART. 21 COMPITI DEI DESIGNATI

I professionisti, nominati quali rappresentanti dell'Ordine degli Ingegneri di Arezzo, presso Enti, Amministrazioni o Autorità, se necessario, dovranno avere direttive generali da parte del Consiglio dell'Ordine, prima dell'assunzione dell'incarico.

Gli stessi, periodicamente e comunque almeno una volta all'anno, faranno pervenire al Consiglio dell'Ordine un resoconto dettagliato del compito svolto, compatibilmente con il segreto d'ufficio.

ART. 22 ADESIONE A CONVEGNI E ORGANIZZAZIONI

A seguito di richiesta di Enti, Amministrazioni e Autorità pubbliche o private, in occasione di riunioni, assemblee, convegni, congressi, sia in sede locale che nazionale, il Presidente rappresenta l'Ordine degli Ingegneri di Arezzo, nel caso in cui l'intervento sia ritenuto opportuno ai fini dell'attuazione dei propri compiti istituzionali. In sua assenza il Presidente nomina un Consigliere suo delegato.

L'Ordine degli Ingegneri può aderire ad organizzazioni pubbliche o private, locali o nazionali, che abbiano finalità conformi ai suoi compiti istituzionali. A tal fine il Consiglio se ritiene tale adesione necessaria, prevede le opportune spese nel bilancio.

ART. 23 CRITERI GENERALI PER LE DESIGNAZIONI

Le designazioni di membri o delegati così come indicati nell'articolo 20, devono essere effettuate applicandosi criteri di competenza e di rotazione.

Potranno essere scelti, quali delegati, in rappresentanza dell'Ordine degli Ingegneri, solo professionisti che siano iscritti all'Albo degli Ingegneri di Arezzo, siano in regola con il pagamento

della quota di iscrizione e con l'assolvimento dei crediti formativi professionali, e non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso.

ART. 24

CRITERI SPECIFICI PER LE DESIGNAZIONI IN COMMISSIONI EDILIZIE E URBANISTICHE DI AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Nel caso in cui le designazioni riguardino la scelta di membri o candidati membri a Commissioni Edilizie e/o Urbanistiche Comunali, viene istituito presso l'Ordine degli Ingegneri, un "Elenco Commissioni" degli iscritti disponibili a rappresentarlo in tali organismi.

A tal fine l'iscritto dovrà presentare apposita domanda presso la Segreteria dell'Ordine, mediante un modulo predisposto, indicando per quali Comuni intende dare la propria disponibilità e allegando un sintetico curriculum. L'Elenco ha validità per la durata del Consiglio in carica e viene integrato con i nuovi nominativi di richiedenti ogni sei mesi.

Possono fare richiesta di inserimento nell'Elenco tutti gli iscritti nella Sezione A, Settore a (civile e ambientale) dell'Albo, con un minimo di 5 anni di anzianità di iscrizione. Per Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti è richiesta invece un'anzianità di iscrizione non inferiore a 10 anni.

Un iscritto non potrà essere designato per le Commissioni Edilizie e Urbanistiche di quei Comuni, ove risulti far parte del Consiglio o della Giunta Comunale (Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale); saranno inoltre esclusi gli iscritti residenti e/o con domicilio professionale nello stesso Comune.

Su richiesta di una Amministrazione Comunale, l'Ordine degli Ingegneri fornirà tutti i nominativi presenti nell'Elenco degli iscritti con relativi curriculum, di coloro i quali si sono dichiarati disponibili a ricoprire il ruolo di membro di Commissione Edilizia o Urbanistica in quel Comune.

Nel caso in cui sia invece richiesta una terna o un gruppo ristretto di professionisti, verrà effettuata dal Consiglio dell'Ordine un'estrazione casuale in occasione della prima riunione utile del Consiglio, tra i nominativi di coloro che hanno dato la propria disponibilità per tale Comune. I nominativi sorteggiati saranno forniti al Comune unitamente ai rispettivi curricula.

Il nominativo dell'iscritto scelto da una Amministrazione Comunale come membro di Commissione Edilizia o Urbanistica verrà eliminato, fino al termine del mandato, dalle successive designazioni per le Commissioni Edilizie o Urbanistiche di altri Comuni.

I designati dovranno essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione e con l'assolvimento dei crediti formativi professionali, e non essere soggetti a provvedimenti disciplinari in corso.

ART. 25

CRITERI SPECIFICI PER LE DESIGNAZIONI IN COMMISSIONI DI COLLAUDO AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 1086 DEL 05/11/1971

Nel caso in cui le designazioni riguardino la scelta di una terna di iscritti per la nomina del collaudatore di opere strutturali, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 1086 del 05/11/1971, viene istituito presso l'Ordine degli Ingegneri, un "Elenco Collaudatori" degli iscritti disponibili per tale attività.

A tal fine l'iscritto dovrà presentare apposita domanda presso la Segreteria dell'Ordine, mediante un modulo predisposto, dichiarando la propria disponibilità e allegando un sintetico curriculum. L'Elenco ha validità permanente e verrà integrato con i nuovi nominativi di richiedenti ogni sei mesi. Possono fare richiesta di inserimento tutti gli iscritti nella Sezione A dell'Albo, con un minimo di 10 anni di anzianità di iscrizione. Requisito necessario per l'iscrizione nell'Elenco è l'aver sostenuto nella propria carriera universitaria l'esame di "Scienza delle Costruzioni".

Su richiesta di un Costruttore delle opere strutturali, l'Ordine degli Ingegneri procederà ad una estrazione casuale in occasione della prima riunione utile del Consiglio, tra i nominativi inseriti

nell'Elenco. I nominativi degli iscritti estratti verranno eliminati dalle successive estrazioni, fino a che tutti gli iscritti in Elenco non siano stati estratti.

La terna estratta verrà pubblicata con apposita delibera consiliare a scelta avvenuta.

Per il collaudo di opere strutturali di particolare complessità e/o entità, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri si riserva, in deroga alla procedura sopra descritta e con delibera opportunamente motivata, la facoltà di nominare una terna di iscritti, che abbiano una dimostrata esperienza e competenza nello specifico settore di interesse.

I designati dovranno essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione e con l'assolvimento dei crediti formativi professionali, e non essere soggetti a provvedimenti disciplinari in corso

Titolo VI DEI RIMBORSI DELLE SPESE

ART. 26 BENEFICIARI DEI RIMBORSI DELLE SPESE

L'Ordine degli Ingegneri di Arezzo rimborsa le spese sostenute, secondo i criteri indicati dall'art. 25:

- a) ai membri del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri in occasione delle Conferenze o Assemblee dei Presidenti degli Ordini, dei Congressi Nazionali degli Ordini e di ogni attività svolta in seguito ad incarico formale del Consiglio o comunque ritenuta dal Consiglio utile per l'interesse della categoria;
- b) ai membri, delegati e rappresentanti dell'Ordine degli Ingegneri, ancorché non membri del Consiglio, ove a questi siano stati demandati specifici incarichi a seguito di regolare delibera;
- c) a personalità invitate a partecipare a manifestazioni promosse dall'Ordine degli Ingegneri, se nella delibera è espressamente previsto;

ART. 27 RIMBORSI SPESE

I rimborsi delle spese sostenute dovranno avvenire secondo i seguenti criteri, con l'applicazione delle norme fiscali vigenti al momento della prestazione secondo la vigente delibera del Consiglio.

Ai membri del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri compete il rimborso a piè di lista, mediante presentazione dei documenti giustificativi in originale, delle seguenti spese:

a) Viaggio

- voli nazionali: classe unica; business – possibilmente tariffa corporate;
- treno: 1° classe ed eventuali supplementi, cabina letto singola 1° classe;
- nave: costo del biglietto di 1° classe, cabina singola di 1° classe;
- taxi: tariffa piena previa indicazione della data e del percorso.
- auto propria: previa presentazione della dichiarazione all'Ordine degli Ingegneri di esonero da qualsiasi responsabilità, con importo pari al percorso chilometrico moltiplicato per la tariffa unitaria di € 0,40, salvo adeguamento percentuale nella misura annualmente definita dalle tabelle ACI di incremento dei prezzi dei carburanti;
- autonolo: a piè di lista per auto non superiori alla categoria D;
- parcheggi: tariffa intera per i giorni di effettivo impegno fuori sede.
- pedaggio: a piè di lista su ricevuta in originale o su fattura telepass con indicazione dei

pedaggi oggetto di rimborso; nelle more della fatturazione, potrà essere presentato l'estratto scaricabile dall'utente nell'area riservata del portale telepass.

b) Vitto

A piè di lista, nei limiti di due pasti al giorno e della prima colazione, nella misura massima di € 100 / giorno, e nel caso di un solo pasto e della prima colazione, nella misura massima di € 60; non sono ammesse compensazioni.

c) Alloggio

Camera singola o doppia uso singola con bagno; prima colazione e servizi extra al frigo bar e servizi, il tutto nell'ambito delle tariffe convenzionate ove esistenti e comunque nella misura massima giornaliera di € 150 / giorno per camera singola o doppia uso singola con prima colazione inclusa; il limite massimo non opera nei casi straordinari di comprovata difficoltà a trovare alloggio nelle strutture convenzionate.

L'uso del mezzo proprio è consentito nei seguenti casi:

- 1) nel caso sia meno costoso del mezzo pubblico;
- 2) per il raggiungimento di aeroporti e stazioni -marittime dal domicilio del componente;
- 3) ovvero, per l'intero percorso, quando ci siano obiettive ragioni di difficoltà nei collegamenti con i mezzi pubblici, quali l'assenza di aeroporti o collegamenti ferroviari diretti o numero limitato negli stessi.

In ogni caso l'uso del mezzo proprio deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio.

La richiesta di rimborso deve essere singola, nel senso che non è consentito raggruppare i rimborsi per più causali nella stessa richiesta.

I documenti giustificativi delle spese ammissibili sostenute, devono essere fatti pervenire agli Uffici di Segreteria, redigendo l'apposito modulo riportato in appendice al presente Regolamento, al quale devono essere allegati.

In caso di smarrimento di uno o più documenti giustificativi potrà essere prodotta dall'interessato specifica autocertificazione a norma di legge.

La liquidazione ed il pagamento dei rimborsi spese verranno effettuati dall'Ufficio Segreteria, previa autorizzazione del Consigliere Tesoriere.

Titolo VII DELLE INDENNITA' DI PRESENZA

ART: 28

INDENNITÀ E GETTONI DI PRESENZA

Ai membri del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri spetta la corresponsione di una indennità a titolo di rimborso – ristoro per indennizzo del tempo sottratto alla propria attività professionale per l'esercizio di tutte le funzioni comunque connesse alla carica, che riguardino, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la partecipazione, per conto dell'Ordine degli Ingegneri alle sedute di Consiglio, al Congresso, ai convegni ed eventi nazionali e locali comunque denominati, nonché ogni altra attività inerente l'esercizio della delega. L'indennità è riconosciuta sulla base dell'impegno necessario all'esercizio della funzione ed è soggetta, nei limiti massimi sotto riportati, a ricognizioni periodiche da parte del Consiglio in merito all'impegno effettivamente profuso da parte di ciascun Consigliere. L'ammontare annuale dell'indennità è determinato, per ciascuno, secondo i criteri di seguito descritti:

- Presidente: euro 150,
- Vicepresidente: euro 150,
- Consigliere Segretario: euro 150,
- Consigliere Tesoriere: euro 150,
- Consiglieri: euro 150.

La corresponsione avverrà con l'applicazione delle norme fiscali vigenti al momento della riscossione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



PROSPETTO DELLE SPESE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI AREZZO

Nota di rimborso delle spese sostenute, in via anticipata, in nome e per conto dell'Ordine degli Ingegneri di Arezzo dal Dott. Ing., ne... giorn... per missione a motivo della missione:.....

TRENO:	€	
NAVE:	€	
AEREO:	€	
BUS/METRO:	€	
TAXI:	€	
AUTO PROPRIA: km x € 0,62 =	€	
AUTO A NOLO	€	
PEDAGGI:	€	
POSTEGGI:	€	
PERNOTTAMENTI:	€	
PASTI:	€	
TOTALE SPESE:	€	
ANTICIPAZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI:	€	
NETTO DA RIMBORSARE:	€	

Approvato nella seduta del

Liquidata in € il

Per ricevuta